



CAPITOLATO e REGOLAMENTO

Dalle Stanze della Contrada
con delibera dell'Assemblea del Popolo del 9 maggio 2025

CAPITOLATO
DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

Dalle Stanze della Contrada
con delibera dell'Assemblea del Popolo del 9 maggio 2025

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORIGINI DELLA CONTRADA

Art. 1

Nella città di Siena, la Contrada del Nicchio ha avuto origine per aggregazione delle brigate formatesi nel territorio compreso tra Porta San Vienne e la Chiesa di San Giorgio, nel quale venivano reclutati gli armati delle Compagnie Militari, tradizionalmente associate alla Contrada, di Abbazia Nuova di Sopra e Abbazia Nuova di Sotto.

È, per antico diritto, Ente giuridico con valenza territoriale, con propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Con le altre Consorelle fa parte delle storiche Contrade di Siena, che hanno riconoscimento anche nello Statuto del Comune di Siena.

La Contrada si fregia tradizionalmente del titolo di “Nobile”, per meriti storicamente acquisiti verso la Repubblica e lo Stato Senese.

TERRITORIO E CONFINI

Art. 2

Nell'anno 1729 (stile senese) il Bando della Principessa Violante Beatrice di Baviera, Governatrice di Siena e del suo Stato, stabilisce che la Nobile Contrada del Nicchio si estenda da Porta San Vienne e includa tutta la Strada di Via dei Pispini, comprendendo le Vie adiacenti di Santa Chiara e di Finimondo e la Piazza di Santo Spirito.

Ponendosi in cima alla Via dei Pispini all'incrocio con Via di Pantaneto sono compresi nel suo territorio i fabbricati sul lato destro fino a tutta la Chiesa di San Giorgio; sul lato sinistro, nei suoi confini, sono inclusi tutti i palazzi di detta Via di Pantaneto per tutta la sua lunghezza.

Sono comprese nel suo territorio la colonna detta del Ponte e Samoreci.

I confini discendono inoltre per Via dell'Oliviera, occupandola da ambo i lati, e con le Vie adiacenti del Vicolo del Sasso, Fieranuova, Fieravecchia e che prosegue comprendendo tutta Via del Refugio, per ricongiungersi poi con la Via dei Pispini, di fronte alla Chiesa dell'Oratorio di San Gaetano Thiene.

EMBLEMA E COLORI

Art. 3

La Bandiera della Nobile Contrada del Nicchio è un campo di azzurro con figure araldiche d'oro e di rosso in parti uguali e minori dello smalto del campo.

Il suo emblema è una conchiglia sormontata da una corona Granducale, con due rami di corallo, moventi dall'orecchio della valva, e con un pendaglio formato da tre nodi di Savoia d'oro diviso da due rose di Cipro, una di rosso a destra e l'altra d'argento a sinistra.

La bandiera e l'emblema della Nobile Contrada del Nicchio, in quanto suoi patrimoni esclusivi, possono essere utilizzati solo nel rispetto delle antiche tradizioni, del regolamento del Palio, del rituale Contradaiole e, negli altri casi, secondo le deliberazioni approvate dall'Assemblea del Popolo.

SEDE

Art. 4

La Nobile Contrada del Nicchio ha la sua sede nell'Oratorio di S. Gaetano Thiene, posto in Via dei Pispini e costruito nel 1680 dagli abitanti del rione.

Ha per Patrono S. Gaetano Thiene e per suoi avvocati, secondo la tradizione, i SS. Apostoli Giacomo e Filippo.

TITOLO II

FINI DELLA CONTRADA

Art. 5

I fini della Nobile Contrada del Nicchio, alla cui attuazione si perviene con il perseguimento dei valori etici che hanno radice nella tradizione e nel sentimento civile e religioso, sono quelli di tenere uniti e affratellati gli appartenenti alla Contrada stessa arricchendone i sentimenti di solidarietà familiare e civica, che si manifestano precipuamente nel culto e nella conservazione scrupolosa dei valori comunitari e delle tradizioni, nelle loro varie forme, e si esaltano nel conseguimento della Vittoria sul Campo.

TITOLO III

DEI CONTRADAIOLI

Art. 6

Sono Contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio di diritto e fanno parte del Popolo tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada, gli appartenenti a famiglie di tradizioni nicchiaiole, tutti coloro che abbiano ricevuto il Battesimo Contradaio.

Sono, altresì, Contradaioli tutti coloro che abbiano manifestato attaccamento alla Contrada e liberamente vogliano appartenervi con scelta motivata validata dal Seggio.

DEI PROTETTORI E DEI SOSTENITORI

Art. 7

Sono Protettori tutti i Contradaioli che si impegnano al pagamento di una quota annua nella misura stabilita dal Seggio e ratificata dall'Assemblea del Popolo.

Perdono la veste di Protettori coloro che non sono in regola con il pagamento della quota o sono da considerare danneggiatori morali o finanziari della Contrada.

Sono Sostenitori della Contrada tutti coloro che, non essendo Contradaioli, contribuiscono economicamente alla vita della Contrada.

DOVERI DEI CONTRADAIOLI

Art. 8

Tutti i Contradaioli sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, alla difesa, tutela ed accrescimento del patrimonio morale e materiale della Contrada ed a conservarne e difenderne le tradizioni ed i valori, contribuendo moralmente e materialmente al buon andamento della Contrada.

Ogni Contradaio è tenuto al pagamento delle quote di Protettorato.

Ogni Contradaio è tenuto inoltre all'osservanza delle regole stabilite nel Capitolato e nel Regolamento nonché nei deliberati dell'Assemblea e del Seggio.

DIRITTI DEI CONTRADAIOLI PROTETTORI

Art. 9

Tutti i Contradaioi Protettori hanno diritto a frequentare la sede della Contrada e della Società, a partecipare alle celebrazioni o manifestazioni, attività ed iniziative della Contrada.

Tutti i Contradaioi Protettori che abbiano compiuto il 16°(sedicesimo) anno di età hanno diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee del Popolo, comprese quelle per le elezioni degli Organi della Contrada.

Possono essere chiamati a ricoprire incarichi e nomine negli Organi della Contrada compresa la Commissione Elettorale, tutti i Contradaioi Protettori che abbiano compiuto l'età prevista dal Regolamento per ricoprire le specifiche cariche e purché in possesso dei diritti civili.

Coloro che non risultano in regola nel pagamento delle quote di Protettorato o siano da considerare danneggiatori morali, materiali e finanziari della Contrada, perdono i diritti di cui al presente articolo e decadono dalle cariche da essi eventualmente ricoperte in seno agli Organi della Contrada.

PARTE SECONDA

TITOLO IV

DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

Art. 10

Sono Organi della Contrada:

l'Assemblea del Popolo, il Seggio e il Collegio dei Maggiorenti.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art. 11

L'Assemblea del Popolo è l'organo supremo della Contrada ed hanno diritto di parteciparvi tutti i Contradaiooli di ambo i sessi di età non inferiore a 16 (sedici) anni, che non abbiano perso i diritti di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

L'Assemblea si riunisce:

a) in sede ordinaria, non oltre la fine del mese di marzo di ogni anno ed entro 15 (quindici) giorni antecedenti e successivi a ciascun Palio cui la Contrada ha diritto di partecipare e per l'elezione della Commissione Elettorale. Ogni tre anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del Popolo nomina entro il giorno 30 del mese di settembre una Commissione Elettorale come previsto dal Regolamento.

In casi eccezionali tale data può essere prorogata con delibera dell'Assemblea del Popolo.

b) in sede straordinaria, ogniqualevolta venga convocata dal Priore, autonomamente o su richiesta del Seggio, oppure venga richiesto da almeno cento Contradaiooli. In questo caso, deve essere presentata al Priore richiesta scritta firmata dai richiedenti, ove siano indicati specificatamente gli argomenti da trattare.

Nei giorni del Palio, e limitatamente agli argomenti inerenti allo stesso, l'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dal Capitano, fermo restando che la fiducia al Capitano potrà essere votata solo alla conclusione dell'annata paliesca in sede di relazione annuale.

Art. 12

L'Assemblea del Popolo, nella sua sede ordinaria, delibera in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo, udita la relazione del Seggio, presentata dal Priore, sullo stato della Contrada e sulla situazione morale, sociale ed economica della stessa ed udita anche la relazione del Collegio dei Maggiorenti sul rendiconto consuntivo e sullo stato della Contrada, come previsto dall'art. 36 del presente Capitolato.

La mancata approvazione da parte della Assemblea del Popolo del rendiconto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, rende necessaria una procedura di verifica sulla fiducia al Seggio da effettuarsi in un'Assemblea straordinaria che il Priore convocherà entro quindici giorni.

L'Assemblea straordinaria ha la facoltà di negare la sua fiducia al Priore ed al Seggio e di provocarne la decadenza, con votazione segreta, con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi dei votanti purché siano presenti almeno 300 (trecento) Contradaioi.

In caso di voto di sfiducia, infatti, il mandato del Priore e del Seggio è da considerarsi decaduto e si attivano le procedure previste dall'art. 5 del Regolamento con il subentro del Rettore del Collegio dei Maggiorenti che provvederà all'ordinaria amministrazione sostituendosi ad ogni effetto alle funzioni del Priore. Il Rettore convocherà l'Assemblea da tenersi entro trenta giorni per l'elezione della Commissione Elettorale.

La mancata approvazione della relazione obbligatoria annuale sul Palio, presentata dal Capitano all'Assemblea del Popolo, da parte della maggioranza assoluta dei votanti, purché siano presenti almeno 300 (trecento) Contradaioi, rende necessaria una procedura di verifica sulla fiducia al Capitano, da effettuarsi tramite voto segreto in un'Assemblea straordinaria che il Priore convocherà entro 20 (venti) giorni.

Nel caso in cui la votazione determini la sfiducia al Capitano, il Priore subentrerà nei compiti del Capitano fino alla nuova nomina, che avverrà come indicato all'art. 55 del presente Capitolato.

Tale Assemblea di verifica della fiducia non si terrà qualora il Capitano, entro 2 (due) giorni dal voto negativo sulla relazione, manifesti al Priore la sua volontà di non proseguire nell'incarico. Anche in questo caso si procederà come da art. 55 del presente Capitolato.

Ai sensi del presente articolo, si intendono per votanti solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario.

Art. 13

L'Assemblea del Popolo, su proposta del Seggio, delibera sugli atti di disposizione di beni

immobili di proprietà della Contrada e sulla costituzione di diritti reali sugli stessi. Delibera, inoltre, sulle locazioni immobiliari sia attive che passive e su ogni altro argomento per il quale il Seggio ritenga opportuno richiedere l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14

Per le modalità concernenti le convocazioni dell'Assemblea del Popolo valgono le norme del Regolamento in materia. Delle riunioni dell'Assemblea del Popolo dovrà essere redatto, a cura del Cancelliere, verbale compilato nell'apposito registro, sottoscritto dal Priore e dal Cancelliere stesso, da archiviare nelle stanze della Contrada.

L'Assemblea del Popolo è presieduta dal Priore che apre e chiude la seduta, dirige e modera la discussione, concede la parola ai Contradaioi partecipanti che ne fanno richiesta.

In caso di assenza del Priore, l'Assemblea è presieduta dal Vicario Generale.

Non sono ammesse deleghe neppure se scritte ed incondizionate.

Non sono in nessun caso votabili argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Le riunioni dell'Assemblea del Popolo sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di intervenuti non inferiori a 100 (cento). In seconda convocazione qualsiasi numero di intervenuti rende valida l'Assemblea, fatta eccezione per i casi in cui l'Assemblea sia stata convocata per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- modifica del Capitolato e del Regolamento, per le quali occorre la presenza di almeno 200 (duecento) Contradaioi;
- rapporti con le Consorelle per le cui deliberazioni occorre la presenza di almeno 200 (duecento) Contradaioi;
- sfiducia al Priore, al Seggio o al Capitano, per la quale occorre la presenza di almeno 300 (trecento) Contradaioi.

Il diritto di partecipare all'Assemblea, ai sensi del presente Capitolato, è verificato all'ingresso dai componenti della Commissione Protettorato e Sostenitori.

Il Priore ha la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di richiedere la verifica nominale dei votanti con voto palese per alzata di mano o con voto segreto.

Art. 16

L'Assemblea del Popolo regolarmente costituita ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica del Capitolato e del Regolamento e di sfiducia al Priore ed al Seggio e delle deliberazioni relative ai rapporti

con le Consorelle, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Contradaioi votanti. Nei casi di presentazione di mozione di sfiducia al Priore o al Capitano, presentata per iscritto da almeno 300 (trecento) contradaioi, tale mozione sarà preventivamente trasmessa al Collegio dei Maggiorei per la verifica delle firme. Effettuata tale verifica il Rettore indicherà al Priore la necessità dell'indizione di un'Assemblea Straordinaria con l'iscrizione all'ordine del giorno, come unico punto, della votazione sulla mozione di sfiducia; si dovrà quindi procedere con votazione segreta, ed anche in questo caso la decadenza sarà determinata con il voto di sfiducia di almeno due terzi dei Contradaioi votanti. Anche ai sensi del presente articolo, si intendono per votanti solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario.

TITOLO VI

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 17

La Commissione Elettorale, le cui modalità di elezione e funzioni sono stabilite dall'art.5 del Regolamento, entro 75 (settantacinque) giorni dal suo insediamento, compresa l'eventuale proroga, dovrà predisporre una lista contenente i nominativi del Priore, del Capitano, del Seggio, con le cariche specifiche del medesimo.

Possono tuttavia essere presentate liste ulteriori. Dette liste dovranno esser presentate alla Commissione Elettorale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per le elezioni. Saranno ammesse soltanto se sottoscritte da almeno 200 (duecento) Contradaioi aventi diritto di voto all'Assemblea del Popolo. Tutte le liste dovranno essere, a cura della Commissione Elettorale, affisse nell'apposita bacheca posta nei locali della Contrada almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorei o da un Maggiorente suo delegato, che ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori con piena autorità senza partecipare alle eventuali votazioni.

Il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti della Società del Nicchio "La Pania" sono eletti secondo le specifiche disposizioni previste dallo Statuto della Società del Nicchio, ed il Presidente della Società, una volta eletto, si insedia automaticamente nel Seggio.

Art. 18

Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo le norme stabilite dal Regolamento. Risulteranno eletti nelle cariche coloro che abbiano ottenuto il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti validi.

Nel caso in cui il Priore non raggiunga il quorum minimo per essere eletto verrà dichiarata la nullità delle votazioni e il Rettore del Collegio dei Maggiorenti provvederà come previsto dall'art. 5 ter del Regolamento.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum da parte del Capitano, il Priore eletto appena insediato convoca un'Assemblea straordinaria per la nomina di una nuova commissione elettorale con il solo scopo di individuare un nuovo nominativo per il ruolo di Capitano. Si procederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

In caso di mancato raggiungimento del quorum del 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti validi per i preposti alle altre cariche, il Seggio, su proposta della Deputazione, sottoporà all'Assemblea i nuovi nominativi da mettere in votazione.

TITOLO VII

DEL SEGGIO

Art. 19

Il Seggio, tramite gli organi indicati nel successivo art. 20, amministra e governa la Contrada sentito, ove ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Maggiorenti, e ne risponde all'Assemblea. Il Seggio presenta all'Assemblea del Popolo i rendiconti delle spese sostenute e da sostenere; cura la conservazione e il miglioramento dei beni, materiali e immateriali, della Contrada; propone all'Assemblea del Popolo le modifiche da apportare al Capitolato od al Regolamento. Il Seggio propone all'Assemblea l'alienazione dei beni immobili e la costituzione dei diritti reali sugli stessi, nonché le locazioni immobiliari attive e passive, per la relativa approvazione, e ogni azione che determini modifiche strutturali o di destinazione di tali beni. Delibera, inoltre, in ordine ad ogni argomento che il Priore, acquisito il parere positivo della Deputazione, ritenga di sottoporre al suo giudizio.

Art. 20

Il Seggio è composto: dal Priore, dal Vicario Generale, da due Vicari, da cinque Deputati di Seggio, dai Presidenti delle singole Commissioni Permanenti, dal Camarlengo, dall'Addetto al Rendiconto, dal Cancelliere e da un Vice Cancelliere. Fanno altresì parte del Seggio il Capitano ed il Presidente della Società del Nicchio "La

Pania”, eletto secondo le specifiche disposizioni previste dallo Statuto della Società del Nicchio, nonché, a titolo consultivo, i membri del Collegio dei Maggiorenti.

Ai fini della sua funzionalità il Seggio si articola in:

1. Deputazione di Seggio, organo di governo, di programmazione e di verifica, è composta da Priore, Vicario Generale, Vicari, Deputati di Seggio, Capitano, Presidente della Società. La Deputazione di Seggio ha il compito di procedere alla formulazione, elaborazione ed attuazione del programma di mandato, caratterizzato dagli obiettivi di carattere generale che la Contrada intende perseguire. La Deputazione ha altresì il compito di proporre all'Assemblea del Popolo i nominativi per le cariche resesi vacanti in corso di mandato che non siano oggetto di altra procedura.
2. Delegazione di Seggio, organo esecutivo del Seggio, è composta da Vicario Generale, Vicari, Presidenti delle Commissioni permanenti. In caso di necessità è prevista la partecipazione del Priore, del Presidente della Società o del Capitano. La Delegazione di Seggio ha il compito di assicurare le attività correnti della Contrada secondo gli indirizzi formulati dalla Deputazione di Seggio nel programma di mandato adottato.
3. Gli Uffici del Seggio assicurano le funzionalità tecniche di loro competenza a Seggio, Deputazione, Delegazione e Collegio dei Maggiorenti; sono composti da Cancelliere, Vice Cancelliere, Camarlengo, Addetto al Rendiconto. Essi partecipano alle riunioni della Delegazione di Seggio e alle riunioni degli organi ove sia richiesta la loro presenza.

Il Seggio, in sessione plenaria, approva i rendiconti delle spese sostenute e da sostenere, propone le modifiche al Capitolato e al Regolamento, l'acquisto, l'alienazione degli immobili e la costituzione dei diritti reali sugli stessi, nonché le locazioni immobiliari attive e passive e ogni azione che determini modifiche strutturali o di destinazione di tali beni. Ratifica, inoltre, le delibere delle Commissioni Permanenti laddove le stesse prevedano impegni formali con enti e istituzioni. Esprime il proprio parere sulle relazioni, previste dal presente Capitolato, che Priore e Capitano devono presentare all'Assemblea.

Art. 21

Il Seggio, in sessione plenaria, si riunisce all'inizio ed al termine del mandato, per le deliberazioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 20 del presente Capitolato e ogniqualvolta il Priore ne ravvisi la necessità. Si riunisce obbligatoriamente la sera della tratta quando la Contrada partecipa al Palio. Si riunisce altresì ogni volta lo richieda il Capitano. In tutti i casi la convocazione e l'ordine del giorno sono di competenza del Priore, sentita la Deputazione.

Art. 22

Il Seggio nomina anche il Correttore e il Vice-Correttore ed il Custode Sacrestano che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Seggio nomina, su proposta del Presidente della Commissione Protettorato e Sostenitori, gli esattori per il protettorato che durano in carica per tutto il mandato, salvo reciproca rinuncia da comunicare alla fine dell'anno solare.

Su proposta del Priore, il Seggio nomina altresì, ogni tre anni e preferibilmente al momento del suo insediamento, il Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue "Luciano Guideri".

Art. 23

Le riunioni del Seggio e della Deputazione sono convocate dal Priore, mentre le riunioni della Delegazione sono convocate dal Vicario Generale. Per la validità di dette riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, intendendosi per tali solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario. In caso di parità prevale il voto del Priore. Delle riunioni della Deputazione, Delegazione e del Seggio dovrà essere redatto verbale dal Cancelliere o dal Vice Cancelliere, nell'apposito registro, sottoscritto dal Priore e dal Cancelliere stesso, da archiviare nelle stanze della Contrada. L'accesso agli atti del Seggio (delibere, documenti, verbali) è consentito ai Contradaiooli, previa richiesta scritta e motivata, presentata al Priore.

Art. 24

Il Seggio rimane in carica tre anni, salvo le ipotesi di cui all'art. 12 e all'art. 55 del presente Capitolato.

Il mandato si interrompe solo per motivate dimissioni accettate dall'Assemblea del Popolo e per la circostanza di decadenza prevista dall'art. 12 del presente Capitolato.

La nomina a componente di Seggio sospende quella di componente del Collegio dei Maggiorenti.

Art. 25

Il Seggio durante il periodo elettorale resta in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

**DEL PRIORE, DEL VICARIO GENERALE, DEI VICARI,
DEI DEPUTATI DI SEGGIO, DEL CANCELLIERE,
DEL VICE-CANCELLIERE, DEL CAMARLENGO,
DELL'ADDETTO AL RENDICONTO,
DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

Art. 26

1. Il Priore è la più alta autorità della Contrada ed a lei giura fedeltà all'atto dell'insediamento. Guida e coordina le attività del Seggio ispirandosi ed operando nell'ambito dei fini sanciti dal Capitolato e dei compiti ad esso attribuiti dal Capitolato stesso. È il capo della Contrada e la rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dei terzi e compie tutti gli atti necessari in tal senso. A lui spetta l'appellativo di "Onorando". Promuove e dirige l'attività ordinaria e straordinaria della Contrada con le modalità indicate dal Capitolato e dal Regolamento. Autorizzato dal Seggio e con delibera dell'Assemblea, compie tutti gli atti necessari per l'alienazione degli immobili e gli atti di particolare rilevanza. Sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto delle spese sostenute e da sostenere.
2. Convoca le Assemblee e ne stabilisce l'ordine del giorno. Dirige le riunioni dell'Assemblea del Popolo, del Seggio e della Deputazione.
3. Il Priore comunica riservatamente al Capitano, in tempi tecnici congrui, le risorse disponibili per le necessità del Palio, sia in caso di partecipazione diretta che indiretta, compatibili con lo stato economico e finanziario della Contrada, fermo restando l'opportuno e necessario contributo del Capitano alle spese.
4. Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimo Palio dell'anno, il Priore convoca l'Assemblea del Popolo per la relazione del Capitano sull'andamento dell'annata paliesca e provvede a metterla in votazione.
5. Illustra nell'Assemblea ordinaria annuale la relazione sullo stato della Contrada di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
6. Il Priore ha facoltà di richiedere il parere consultivo dei Maggiorenti su particolari questioni e problemi.
7. Il Priore dispone la decadenza dalla carica di quei Dirigenti che siano risultati ingiustificatamente e sistematicamente assenti dalle riunioni dagli Organi di cui fanno parte e ne dà comunicazione al Collegio dei Maggiorenti.
8. Il Priore, nell'ipotesi prevista dal comma 7, alla prima Assemblea utile comunica al Popolo il provvedimento.
9. Il Priore, verificata la disponibilità dei membri di Seggio, può nominare Contradaioi per rappresentare la Contrada nell'ambito di iniziative esterne che rientrano nei fini istituzionali della Contrada.

Art. 27

Il Vicario Generale affianca il Priore in ogni sua attività e lo sostituisce, in casi di temporanea assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni inerenti alla ordinaria amministrazione della Contrada. Convoca e dirige le riunioni della Delegazione di Seggio. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Priore, di decesso o di invalidità permanente dello stesso, il Vicario Generale assume automaticamente ad ogni effetto la carica e posizione del Priore per la durata del mandato. Le funzioni di Vicario Generale, in questi casi, vengono assunte dal Vicario più anziano. Entro il termine di trenta giorni dall'assunzione della carica il nuovo Priore deve convocare, in riunione straordinaria, l'Assemblea del Popolo per la nomina di un altro Vicario a mezzo di scheda segreta. Sovrintende al coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Economato, Cerimonie, Novizi nella formazione della Comparsa di Piazza e per le onoranze in occasione della Festa del Santo Patrono. Al Vicario Generale, per la dipendenza strutturale, fa riferimento il Sagrestano/Custode.

Art. 28

I due Vicari coadiuvano il Priore ed il Vicario Generale per l'espletamento di funzioni e compiti ad essi delegati.

Art. 29

I Deputati di Seggio partecipano con il Priore alla formulazione, elaborazione ed attuazione del programma di mandato, per definirne gli obiettivi ed assicurarne il raggiungimento. Formulano proposte su ogni argomento di carattere generale od eccezionale, da sottoporre all'approvazione del Seggio. Singoli Deputati possono ricevere dal Priore, in caso di particolari necessità o opportunità, incarichi oltre le normali attribuzioni.

Art. 30

Il Cancelliere attua le disposizioni del Priore. Redige e legge i verbali delle Assemblee del Popolo, delle sedute del Seggio e della Deputazione, sottoscrivendoli insieme al Priore dopo la loro approvazione. Redige e legge i verbali delle sedute della Delegazione sottoscrivendoli insieme al Vicario Generale dopo la loro approvazione, e partecipa, su richiesta, alle sedute del Collegio dei Maggiorenti. Protocolla, cura ed evade la corrispondenza, in partenza ed in arrivo, su indicazione del Priore o del Vicario Generale. Tiene e cura il registro dei verbali, cura la prima archiviazione delle pratiche. Assicura il buon funzionamento della Cancelleria anche a supporto dei vari organismi di Seggio. Inoltra gli avvisi per le convocazioni delle varie adu-

nanze. Cura le procedure relative alle richieste di accesso agli atti pervenute. Raccoglie e conserva le relazioni dei Presidenti delle Commissioni Permanenti, nonché ogni altro documento o atto che riguarda la Contrada. Alla fine del mandato consegna tutta la documentazione in suo possesso al Presidente della Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico per la conservazione nell'archivio della Contrada. Partecipa in qualità di segretario alle operazioni elettorali. A scrutinio concluso, provvede a comunicare agli eletti i risultati delle votazioni ed a renderle pubbliche negli albi della Contrada.

Art. 30 bis

Il Vice Cancelliere collabora con il Cancelliere in ogni sua funzione, secondo le direttive da questi impartite, e lo sostituisce ad ogni effetto in sua assenza o impedimento. Il Cancelliere può avvalersi altresì di due contradaioi, sottoponendo la loro nomina al Seggio in occasione dell'insediamento; essi divengono così membri dell'Ufficio di Seggio e possono collaborare con il Cancelliere ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni, secondo le indicazioni da questi impartite, ma non possono sostituirlo.

Art. 31

Il Camarlengo è il cassiere della Contrada ed è materialmente responsabile della cassa. Tiene il libro cassa con i relativi documenti assumendone ogni responsabilità. A seguito di appositi mandati sottoscritti dal Priore e dai Presidenti delle varie Commissioni effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni. Ritira dall'apposita Commissione le ricevute relative alle quote dei Contradaioi e dei Sostenitori. Entro il 31 gennaio di ogni anno, consegna all'Addetto al Rendiconto tutta la documentazione in suo possesso occorrente per la redazione del rendiconto delle spese sostenute. Sentita la Deputazione di Seggio, sceglie un Vice-Camarlengo e ne sottopone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Il Camarlengo paga e riscuote con mandati dei Presidenti delle Commissioni Permanenti o dell'ordinante legittimato, vistati dal Priore o dal Vicario Generale. Conserva i mandati per la registrazione e, di concerto con l'Addetto al Rendiconto, cura di tenere allegati ai mandati i giustificativi delle spese.

Art. 32

L'Addetto al Rendiconto è preposto all'attività amministrativo-contabile della Contrada, ne appronta il rendiconto delle spese sostenute e da sostenere avvalendosi della documentazione e dei dati che gli pervengono in merito.

Sentita la Deputazione di Seggio, sceglie un Vice-addetto al rendiconto e ne sot-

topone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Sottopone al Priore il piano di investimenti mobiliari, le politiche di bilancio, le politiche finanziarie.

Controlla le aree dei proventi ed i relativi flussi di cassa e suggerisce gli interventi opportuni.

Controlla con il Vicario Generale, l'andamento delle entrate e delle uscite.

Art. 33

I Presidenti delle singole Commissioni Permanenti convocano, dirigono e gestiscono le attività delle Commissioni, nell'ambito del programma di mandato deliberato dalla Deputazione di Seggio. Essi scelgono i membri di pertinenza della propria commissione, individuando almeno un Vice Presidente, comunicando i nominativi al Seggio in occasione dell'insediamento. Tali nomine saranno rese note all'Assemblea del Popolo successiva a quella dell'insediamento. I Presidenti provvedono alla convocazione delle riunioni delle rispettive Commissioni ed hanno la direzione delle stesse. Riferiscono alla Delegazione di Seggio, al Vicario ed all'eventuale Deputato di riferimento in merito all'attività ed alle decisioni delle Commissioni cui sono preposti; informano queste ultime delle delibere e delle decisioni adottate dagli Organi della Contrada sugli argomenti riguardanti i compiti e le funzioni delle Commissioni stesse.

Attribuiscono ai singoli membri speciali incarichi e compiti e provvedono a tutto quanto è necessario per il miglior funzionamento delle Commissioni.

Sono responsabili dei beni e delle risorse assegnate alle loro Commissioni, effettuano il passaggio di consegne ai loro successori.

Il funzionamento, la composizione ed i compiti delle Commissioni Permanenti sono stabiliti dai successivi Titolo IX e Titolo X.

Art. 34 (Omissis)

TITOLO VIII

DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Art. 35

Il Collegio dei Maggiorenti è organo permanente della Contrada, ha il compito generale di difenderne i valori etici, di rafforzarne l'unità, di tutelarne l'immagine.

Ne fanno parte, col titolo di Maggiorenti di diritto, tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Priore e di Capitano.

Sono altresì eleggibili a far parte del Collegio, col titolo di Maggiorenti emeriti, quei Contradaioi che abbiano compiuto il 50° (cinquantesimo) anno di età e che, per elevato spirito di Contrada, per le cariche sempre dignitosamente ricoperte, o col proprio prestigio personale, abbiano acquisito benemerienze verso la Contrada e la Società "La Pania".

I Maggiorenti emeriti sono eletti dal Collegio dei Maggiorenti con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti, intendendosi per tali solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario. L'elezione è sottoposta a ratifica del Seggio e successiva dell'Assemblea del Popolo. Il loro numero in seno al Collegio non deve essere inferiore a 7 (sette) né superare un massimo di 12 (dodici). Non si calcolano in questo numero i membri emeriti che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età. Reintegri o aumenti di tali numeri sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal Collegio.

I membri del Collegio restano in carica a vita.

L'appartenenza al Collegio è temporaneamente sospesa quando un membro sia stato chiamato a ricoprire altri incarichi nell'ambito della Contrada o della Società.

In caso di motivi di carattere eccezionale e straordinario, derivanti da uno stato di emergenza dichiarato dalle Autorità statali, che implichino l'impossibilità del normale svolgimento delle attività di Contrada, opera secondo quanto disposto dal successivo art. 64.

Art. 36

I componenti del Collegio dei Maggiorenti presenziano di diritto ai lavori del Seggio. Il Collegio opera secondo le norme di un proprio Regolamento interno, che può modificare autonomamente, dandone comunicazione al Priore.

Il Collegio esprime inoltre parere consultivo su ogni argomento che il Priore ritenga di dovere sottoporre al suo esame.

Il Collegio dei Maggiorenti vigila e agisce a tutela dell'integrità della Contrada intervenendo quando sia a conoscenza di sufficienti indizi o su sollecitazione del Priore, nei confronti di chi ne abbia offeso l'onore, danneggiato il patrimonio o leso i principi di cui all'art. 5 del presente Capitolato. A tale scopo opera secondo le procedure ritenute necessarie o previste dal suo regolamento interno ed adotta come sanzioni i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo;
- b) deplorazione;
- c) sospensione (per il tempo ritenuto opportuno).

In caso di recidiva, di inosservanza o di esplicito rifiuto da parte del Contradaio

sanzionato, del provvedimento comminato, il Collegio inasprirà i provvedimenti punitivi. Di detti provvedimenti dà comunicazione sollecita al Seggio e all'Assemblea, tenendo presenti i vincoli imposti dalle leggi ordinarie e dalle norme sul rispetto della privacy.

È organo di garanzia con poteri decisionali su qualunque controversia che insorga nell'ambito della Contrada sia di carattere disciplinare, sia riguardo all'interpretazione del Capitolato e del Regolamento.

I provvedimenti adottati in proposito sono inappellabili.

Al Collegio dei Maggiorenti compete riferire annualmente sulla regolarità amministrativa della Contrada. Redige di tale attività una propria relazione, da presentarsi annualmente all'Assemblea del Popolo, di norma in concomitanza del rendiconto consuntivo, unitamente ad una relazione morale sullo stato della Contrada.

Interviene, inoltre, in materia elettorale nei modi e con le competenze stabilite dal Capitolato e dal Regolamento.

Il Collegio dei Maggiorenti ha la facoltà di proporre al Seggio modifiche al Capitolato.

Art. 37

Ove il Collegio dei Maggiorenti, nell'esercizio della sua funzione di controllo, ravvisi in un atto del Seggio una palese contraddizione con il Capitolato, il provvedimento impugnato cessa immediatamente di avere efficacia. Il Rettore ne dà immediata comunicazione al Priore, il quale è tenuto a convocare il Seggio entro i 10 (dieci) giorni successivi, per informarlo della decadenza del provvedimento e provvedere a eliminare le difformità al Capitolato rilevate nell'atto segnalato.

Art. 38

Il Collegio dei Maggiorenti è presieduto e diretto dal Rettore che viene eletto tra i componenti il Collegio medesimo, entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza della carica, secondo le norme del Regolamento interno.

Il Rettore può nominare un Pro-Rettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Rettore e il Pro-Rettore rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento permanente del Rettore, si procede a nuove elezioni.

Art. 39

In caso di vacanza del Seggio, il Collegio dei Maggiorenti assume collegialmente il governo della Contrada ed il Rettore diviene temporaneamente la più alta autorità ed il rappresentante della Contrada stessa per tutti gli affari correnti. In tale ipotesi,

il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ha l'obbligo di convocare entro trenta giorni l'Assemblea del Popolo per eleggere la Commissione elettorale, secondo le norme del Capitolato e del Regolamento.

TITOLO IX

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 40

Le Commissioni Permanenti sono:

Commissione Beni Immobili

Commissione Cerimonie e Festeggiamenti

Commissione Comunicazione

Commissione Economato

Commissione Piccoli Nicchiaioli

Commissione Novizi

Commissione Solidarietà

Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico

Commissione Protettorato e Sostenitori

Art. 41

Le Commissioni Permanenti, ciascuna nell'ambito del suo compito specifico, collaborano, tra loro e con gli altri Organi, al perseguimento dei fini della Contrada, promuovendo e realizzando iniziative all'uopo idonee, nel rispetto del programma di mandato approvato dalla Deputazione di Seggio.

Art. 42

Ogni Commissione redige i verbali delle adunanze in un apposito registro per la cui redazione può nominare, tra i componenti della stessa, un segretario.

Art. 43

Dell'operato delle singole Commissioni risponde esclusivamente il rispettivo Presidente. Entro i limiti delle disponibilità di fondi di loro spettanza, le Commissioni potranno adottare decisioni e provvedimenti che non avranno bisogno di essere preventivamente autorizzati dal Seggio, purché in linea con il programma di mandato adottato.

Ogni anno, i Presidenti delle singole Commissioni, previa convocazione da parte

del Priore, presentano alla Deputazione, anche al fine della verifica di coerenza rispetto al programma di mandato adottato, il programma per l'anno in corso ed effettuano una breve relazione a consuntivo sull'operato dell'anno precedente, di cui al successivo art. 44.

Art. 44

Ogni Commissione sarà dotata di un fondo determinato nel suo ammontare dalla Deputazione di Seggio, ed iscritto nel rendiconto delle spese da sostenere della Contrada. Al termine di ogni anno di attività, il Presidente dovrà redigere un proprio rendiconto delle spese sostenute ed una relazione sull'attività svolta, che servirà al Seggio per la relazione annuale sullo stato della Contrada.

È fatto obbligo ai Presidenti delle singole Commissioni di informare tempestivamente la Deputazione del sopravvenire di spese straordinarie che implicino scostamenti dal fondo di cui al presente articolo. Solo previo esame ed autorizzazione da parte della Deputazione delle suddette spese, esse potranno essere iscritte nel rendiconto.

Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Presidente di una Commissione, di decesso o di invalidità permanente dello stesso, la sostituzione avviene mediante ratifica dell'Assemblea del Popolo di un nominativo proposto dalla Deputazione di Seggio.

Art. 45

L'eventuale istituzione di nuove Commissioni Permanenti non necessita della revisione del presente Capitolato, salvo l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 40 del presente Capitolato e può avvenire su proposta del Seggio, con l'approvazione dell'Assemblea del Popolo a maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tali solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario.

TITOLO X

DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 46

La Commissione Beni Immobili, composta da non meno di cinque membri, ha per compito specifico la conservazione e la cura di tutti i Beni Immobili di proprietà della Contrada, nonché di quelli da questa detenuti in locazione passiva.

Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 47

La Commissione Cerimonie e Festeggiamenti è composta da non meno di nove membri. Ha il compito di assumere iniziative allo scopo di promuovere la migliore conoscenza fra i Contradaioi e di curare l'immagine della Contrada nelle occasioni ufficiali. Prepara e cura le più idonee Cerimonie in occasione della Festa del Santo Patrono. Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 47 bis

La Commissione Comunicazione è composta da non meno di sette membri. La Commissione Comunicazione tiene le relazioni con gli organi di stampa ed i media, realizzando eventuali comunicati, adoperandosi per la loro pubblicazione ed assumendo unitamente agli altri organi della Contrada ogni iniziativa relativa all'immagine della Contrada stessa. Sovrintende altresì alle attività inerenti alla realizzazione de La Spannocchia, organo ufficiale della Contrada, cura il sito ufficiale di quest'ultima ed assume ogni altra iniziativa utile alla diffusione e promozione delle attività della Contrada stessa. Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 48

La Commissione Economato è composta da non meno di undici membri. È responsabile della cura, manutenzione e gestione degli arredi, esclusi gli artistici e storici, provvedendo alla gestione ordinaria entro i limiti del fondo assegnatole annualmente. Debitamente autorizzata, provvede alla straordinaria manutenzione e gestione, curandone l'attuazione secondo le direttive ricevute. Tiene aggiornato l'inventario di tutti i beni. Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 49

La Commissione Piccoli Nicchiaioi è composta da non meno di undici membri. Ha la funzione di raccogliere intorno alla Contrada i giovani fino a 12 (dodici) anni, di educarli all'attaccamento ed al rispetto delle migliori tradizioni della Contrada per prepararli alla vita attiva in seno alla stessa. Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 50

La Commissione dei Novizi è composta da non meno di sette membri. Accoglie i giovani tra i 13 (tredici) e i 16 (sedici) anni ed è punto di riferimento per i giovani fino a 18 (diciotto) anni. Ha il compito di completare la formazione contradaioia dei novizi e di

infondere in loro la conoscenza dell'organizzazione, della storia della Contrada e del Palio, sia trasmettendo loro i valori di appartenenza, sia promuovendo a bene primario l'interesse della Contrada stessa, ispirato alla ricerca del bene comune, del mutuo soccorso ed al rispetto reciproco.

In collaborazione con la Commissione Solidarietà ha il compito di formare nella educazione contradaiola quei Sostenitori con età fino ai 18 (diciotto) anni che intendano intraprendere un percorso di assimilazione della cultura e dell'identità contradaiola.

Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 51

La Commissione Protettorato e Sostenitori è composta da non meno di quindici membri. Promuove azioni per valorizzare l'apporto dei Contradaioi e dei Sostenitori. Tiene aggiornato il Registro dei Contradaioi e dei Sostenitori e provvede alla riscossione delle quote di protettorato e delle sottoscrizioni.

Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 52

La Commissione Solidarietà è composta da non meno di dieci membri. Promuove, organizza e sostiene iniziative per sviluppare il patrimonio di solidarietà attiva, sociale e umana, nella Contrada, al fine di favorire la cultura, la crescita e la consapevolezza dei Contradaioi nonché il supporto dei Contradaioi in gravi condizioni, per età, salute e disagio sociale. È funzionale al Fondo Damiani.

In collaborazione con la Commissione Novizi ha il compito di formare nella educazione contradaiola quei Sostenitori con età superiore ai 18 (diciotto) anni che intendano intraprendere un percorso di assimilazione della cultura e dell'identità contradaiola.

Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 53

La Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico è composta da non meno di sette membri. È responsabile della cura, conservazione e della tutela dei beni storici e artistici di proprietà della Contrada o presenti nel suo territorio.

Promuove iniziative per la valorizzazione di detti beni e di ogni altro bene architettonico inserito nel tessuto urbano del Rione. In presenza di qualsiasi intervento su beni notificati di proprietà della Contrada, il Presidente informa il Seggio delle finalità che intende perseguire, in particolare in relazione a richieste di autorizzazioni, concessioni o qualsivoglia pratica che intende avviare con Enti quali lo Stato, la Sovrintendenza, la Curia e il Comune. Cura la conservazione

dell'Archivio, avvalendosi dell'opera di un addetto con specifiche competenze.
Coadiuvava il Correttore per le attività di culto.
Opera, inoltre, secondo le norme fissate dal Regolamento

TITOLO XI

DEL CAPITANO

Art. 54

Il Capitano è il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio, adotta in piena autonomia le scelte nell'interesse della Contrada, opera ed assume le decisioni ritenute necessarie al fine del migliore risultato da conseguire sul Campo, con pieno mandato di rappresentanza.

La Contrada accorda al Capitano piena fiducia e ne sostiene l'opera con collaborazione incondizionata.

Il Capitano richiede al Priore cognizione delle risorse messe a disposizione dalla Contrada per la partecipazione, diretta od indiretta, al Palio.

Il Capitano si impegna a gestire le risorse messe a sua disposizione con la cura del buon padre di famiglia ed a far fronte personalmente agli impegni superiori alla somma messa a disposizione dalla Contrada.

Entro otto giorni successivi a ciascun Palio corso, il Capitano deve inviare al Priore una relazione che illustri dettagliatamente il comportamento tenuto dalla Contrada in occasione della corsa. Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimo Palio dell'anno, il Capitano, presenta al Seggio e quindi all'Assemblea del Popolo, la relazione sull'andamento dell'annata paliesca e sulle risorse impiegate, che viene messa in votazione e la cui approvazione vale come conferma del mandato con le modalità previste dall'art. 12 del presente Capitolato.

Il Capitano sceglie il fantino, il barbaresco, il vice barbaresco, il veterinario e tre Tenenti di sua fiducia, che vengono nominati per ogni singolo Palio.

A suo insindacabile giudizio può avvalersi dell'opera di altri collaboratori che ritenga necessari al raggiungimento dei suoi scopi e comunque in numero minimo indispensabile.

In caso di assenza temporanea o di prolungato impedimento del Capitano, questi ne dà comunicazione al Rettore del Collegio dei Maggiorenti e al Priore, il quale può sostituirlo nel ruolo entro un limite di tempo che riterrà opportuno, comunque comunicato e ratificato dall'Assemblea del Popolo. Scaduto tale periodo di sostituzione, persistendo l'assenza, si procederà a nuova elezione del Capitano.

Art. 55

Il Capitano è eletto e rimane in carica tre anni, salvo i diversi casi previsti dal Regolamento e dal Capitolato ed è rieleggibile.

Fa parte della Deputazione di Seggio con piena facoltà di diritti e di doveri.

Nel caso in cui la votazione assembleare determini la sfiducia al Capitano di cui all'art. 12 del presente Capitolato, il Priore, entro 3 (tre) giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea del Popolo per la nomina della Commissione Elettorale, che sarà composta da 5 (cinque) membri, compreso il Priore, membro di diritto.

All'inizio dell'Assemblea, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione, i Contradaioi che ne abbiano i diritti come previsto dall' art. 9 del presente Capitolato, disponibili a far parte della Commissione Elettorale, comunicano la propria candidatura. Faranno parte della Commissione i primi 4 (quattro) risultati più votati a seguito di votazione segreta. Presiederà la Commissione così costituita il Rettore del Collegio dei Maggiorei e si procederà ai lavori come da Regolamento.

Art. 56 (Omissis)

TITOLO XII

DEL CORRETTORE E DEL VICE CORRETTORE

Art. 57

Il Correttore è preposto all'esercizio del culto dell'Oratorio della Contrada. Fa parte, a titolo onorifico, del Seggio che lo nomina senza obbligo di partecipare alle sedute.

Art. 58

Il Vice Correttore, anch'esso nominato dal Seggio, coadiuva il Correttore in tutte le sue attività e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO XIII

SOSTITUZIONE CARICHE IN CORSO DI MANDATO

Art. 59

Per la sostituzione di ogni carica della Contrada, per la quale non sia prevista una espressa procedura, si provvede in analogia a quanto previsto per la sostituzione dei Presidenti delle Commissioni Permanenti.

TITOLO XIV

DELLA SOCIETÀ LA PANIA

Art. 60

Nell'ambito della Contrada opera la Società del Nicchio denominata "La Pania" che è regolata da un proprio Statuto.
Ogni Contradaiole è di diritto Socio della Società.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Il presente Capitolato potrà essere modificato esclusivamente con apposita deliberazione dell'Assemblea del Popolo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, intendendosi per tali solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario, su proposta del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti o per iniziativa di almeno 100 (cento) Contradaiole. Le proposte di modifica devono essere esposte alla Sede Storica della Contrada e nei locali della Società per quindici giorni antecedenti la relativa Assemblea del Popolo.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo previsto, è facoltà del Seggio indire referendum, le cui modalità sono stabilite dal Regolamento, tra i Contradaiole al fine di portare in votazione le modifiche proposte al Capitolato. Il referendum si svolgerà entro quindici giorni dall'Assemblea del Popolo ed il risultato sarà insindacabile, purché si raggiunga la maggioranza dei 2/3 (due terzi) su almeno 200 (duecento) Contradaiole votanti. La votazione sarà effettuata mediante scheda segreta.

Art. 62

Il Regolamento interno potrà essere modificato su proposta del Seggio e, con apposita deliberazione, dell'Assemblea del Popolo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, intendendosi per tali solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario.

Art. 63

In merito al Fondo Simone Damiani, i gestori potranno presentare al Seggio modifiche dell'attuale assetto, al fine di ampliare il campo di intervento di protezione sociale nello spirito del mutuo soccorso solidaristico, entro cui operano su mandato

e a servizio della Contrada, con propria autonomia operativa.

Art. 64

Nell'impossibilità di convocare una delle Assemblee del Popolo, di cui al Titolo V del Capitolato, per motivi di carattere eccezionale e straordinario, quali uno stato di emergenza dichiarato dalle Autorità Statali, si procede come di seguito indicato:

1. formale constatazione da parte del Collegio dei Maggiorenti, su proposta del Priore, dell'impossibilità di convocare l'Assemblea del Popolo;
2. assunzione da parte del Collegio dei Maggiorenti della responsabilità di approvare ogni provvedimento od adempimento di cui al presente Capitolato di competenza dell'Assemblea del Popolo. La proposta in tal senso è in capo al Priore e alla Deputazione di Seggio, approvata dal Seggio in seduta plenaria anche mediante l'utilizzo di metodi di votazione "a distanza";
3. nel caso in cui l'impossibilità di indire l'Assemblea si riferisca al rinnovo delle cariche dirigenziali della Contrada, i componenti del Seggio, della Società ed il Capitano, rimarranno in carica fino alla fine dello stato di emergenza e al conseguente espletamento delle procedure di rinnovo previste dal presente Capitolato;
4. la continuità operativa e funzionale della Contrada sarà garantita con apposite deliberazioni della Deputazione di Seggio, anche su temi le cui decisioni sono previste in capo al Seggio in seduta plenaria, laddove non sia possibile riunire lo stesso neppure nella dimensione telematica. A tal fine la Deputazione di Seggio si riunisce e delibera anche mediante l'utilizzo della tecnologia "a distanza".
5. Quanto alle operatività del Capitano, esse rimangono nella sua piena autonomia anche in periodo di stato di emergenza. La rendicontazione sarà comunque presentata entro il 31 dicembre ai fini del bilancio consuntivo. Se non sarà possibile convocare l'Assemblea del Popolo a tale proposito, si opererà secondo quanto disposto dal punto 2 del presente articolo.
6. Ogni atto approvato in stato di emergenza dichiarato che impedisca lo svolgersi dell'Assemblea del Popolo, sarà sottoposto a verifica dell'Assemblea al termine dell'impossibilità di convocazione.

REGOLAMENTO
DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

TITOLO I

USO DELLA BANDIERA

Art. 1

Le insegne della Contrada sono patrimonio della Contrada stessa e ne è vietata la riproduzione, l'uso e la commercializzazione.

Art. 2

La Bandiera, simbolo della Contrada, si usa in circostanze ordinarie e straordinarie della vita Contradaiola, cittadina e nazionale.

TITOLO II

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art. 3

Le riunioni dell'Assemblea del Popolo si svolgono in prima o, quando previsto, in seconda convocazione. La comunicazione pubblica della convocazione dell'Assemblea del Popolo, salvo casi eccezionali o di particolare od urgente necessità, deve essere data almeno tre giorni avanti la riunione a mezzo di avvisi murali, da collocarsi nelle apposite bacheche, ove sia ben specificato l'ordine del giorno, ed attraverso la pubblica stampa o tramite altri avvisi, sia telematici, compreso il sito ufficiale della Contrada, sia da collocarsi in altre parti del territorio della Contrada. Per i casi eccezionali ed ove il Priore lo ritenga opportuno, deve essere data pubblica comunicazione per lo meno dodici ore avanti l'ora fissata per la prima convocazione.

Il suono della campana della Contrada darà il segnale dell'inizio delle riunioni. L'ammissione all'Assemblea avviene a seguito del controllo, da parte della Commissione Protettorato e Sostenitori, del diritto di partecipazione alla stessa.

Le votazioni sulle persone sono segrete e sono effettuate mediante scheda.

Gli astenuti e i voti nulli si conteggiano nel numero necessario a rendere valida l'Assemblea, ma non nel numero dei votanti. Si intendono quindi per votanti solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario.

Per l'accertamento della regolarità delle votazioni e del loro risultato il Priore nomina gli scrutatori.

TITOLO III (Omissis)

Art. 4 (Omissis)

TITOLO IV

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, DELLE ELEZIONI DEL SEGGIO E DEL CAPITANO

Art. 5

Per la nomina del Seggio e del Capitano, secondo quanto prescritto dal Capitolato, si dovranno osservare le seguenti norme.

Ogni tre anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del Popolo nomina, entro il giorno 30 del mese di settembre, una Commissione Elettorale composta da 7 (sette membri).

La Commissione Elettorale è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti, o da un suo delegato, che ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori con piena autorità, pur senza partecipare alle eventuali votazioni.

Per la redazione dei verbali il presidente della Commissione Elettorale si avvale del Cancelliere o, in caso di impedimento, di persona di sua fiducia esterna alla Commissione.

Nel lasso di tempo che intercorre tra l'Assemblea ordinaria per la relazione della annata paliesca fino a sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ed il Cancelliere sono a disposizione per ricevere le candidature dei singoli Contradaioi che siano interessati a far parte della Commissione Elettorale e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

A cura del Cancelliere, almeno 7 (sette) giorni antecedenti l'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale, viene redatto l'elenco dei candidati che rimane esposto sia alla sede storica della Contrada sia in Società per la consultazione da parte di tutti i Contradaioi. Durante l'Assemblea e prima della votazione i candidati devono confermare esplicitamente la loro candidatura.

Qualora non si raggiunga il numero minimo di 7 (sette) candidati, l'Assemblea verrà aggiornata ad un'altra fino a che non venga raggiunto il numero minimo di 7 (sette). Ogni Contradaiole che abbia compiuto il 16° anno di età ed abbia i requisiti previsti dallo Statuto, può esprimere, per mezzo di votazione segreta (su

apposita scheda predisposta dalla cancelleria), un solo voto indicando il nome e il cognome del candidato prescelto.

Ogni altra forma di espressione di voto, così come l'espressione di più di nominativi, rende nulla la scheda.

La scheda contenente il nome di Contradaiole non candidato non è valida; la scheda contenente segni o parole superflue è da ritenersi nulla; nel caso in cui del nominativo non sia espresso chiaramente il nome e il cognome non viene assegnata la preferenza. Risultano eletti come membri della Commissione Elettorale i nominativi che hanno ricevuto più preferenze.

La Commissione Elettorale, in caso di dimissioni di uno o più membri che la compongono, risulterà comunque efficace fino ad un numero di 5 (cinque) componenti.

La Commissione Elettorale si rifà ai principi etici che regolano la Contrada ed i suoi componenti, di regola, non potranno fare parte del Seggio in elezione.

La Commissione Elettorale, entro 60 giorni dalla nomina, deve predisporre la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio e il Capitano.

In casi di particolare difficoltà la Commissione Elettorale ha la possibilità di richiedere un'unica proroga all'Assemblea del Popolo per un periodo massimo di 15 giorni.

La Commissione Elettorale ha l'obbligo di rendere nota la data delle operazioni elettorali a mezzo avvisi murari da affiggere nel rione e da inviare alle pubbliche affissioni. La Commissione può avvalersi della pubblica stampa per le comunicazioni necessarie.

Le operazioni elettorali dovranno avere luogo il sabato dalle ore 21 alle ore 24 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Alle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti la Commissione, assistiti dal Cancelliere in carica.

La scheda dei membri del Seggio deve essere redatta in ordine di carica.

Le votazioni devono rispettare il principio della segretezza ed i Contradaiole voteranno negli spazi all'uopo predisposti.

L'elettore potrà votare per intero la scheda presentata dalla Commissione Elettorale, o da altro gruppo, come pure cancellare i nominativi e sostituirli con altri. L'eventuale elezione di elementi non aventi i requisiti previsti dal Capitolo comporta l'annullamento degli eletti.

In caso di parità di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i candidati.

Gli scrutini avverranno non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto e si procederà pubblicamente. È obbligatoria la presenza di almeno 5 (cinque) componenti la Commissione Elettorale. Non appena conosciuti i risultati e firmato il relativo verbale, il Rettore dà incarico al Cancelliere di darne comunicazione agli interessati

invitandoli all'Assemblea del Popolo per l'insediamento. Tale Assemblea convocata e presieduta del Rettore stesso, deve svolgersi entro 15(quindici) giorni dalla data delle elezioni.

Il Cancelliere provvede a consegnare il materiale elettorale e le schede votate all'archivista.

Art. 5 bis

La Commissione Elettorale si considera decaduta:

- nel caso in cui venga meno il numero minimo dei componenti previsto dal presente Regolamento;
- nel caso in cui la Commissione Elettorale non abbia presentato nel termine previsto dei 60 giorni (eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento), la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio.

In caso di decadenza della Commissione Elettorale, si procede alla nomina di altra Commissione elettorale ad opera dell'Assemblea del Popolo, da convocarsi entro 7 (sette) giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza. Le candidature dei singoli contradaioi che siano interessati a far parte della nuova Commissione elettorale dovranno essere presentate al Rettore del Collegio dei Maggiorenti o al Cancelliere entro il giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea convocata per la nomina della Commissione stessa.

In caso di ulteriore decadenza della Commissione elettorale, si procede alla nomina di altra Commissione elettorale, secondo le precedenti previsioni.

Non si procede alla nomina di altra Commissione elettorale se la decadenza della precedente si verifica dopo il 20 febbraio; in questo caso, si procede ai sensi del successivo art. 5 ter.

In ogni caso, la Commissione elettorale sarà considerata decaduta se le operazioni elettorali, la cui data dovrà essere fissata e resa nota ai sensi del precedente art. 5 una volta predisposta la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio ed il Capitano, non si terranno entro il 10 marzo; anche in questo caso, si procede ai sensi del successivo art. 5 ter. Tutte le Commissioni elettorali si costituiscono ed operano secondo le medesime norme previste dal Capitolato e dal Regolamento, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo.

Art. 5 ter

Nelle specifiche ipotesi previste dal precedente art. 5 bis e nel caso di nullità delle votazioni di cui all'art. 18, comma 2, del Capitolato, il Collegio dei Maggiorenti entro il termine tassativo di 15 giorni procederà alla nomina diretta dei componenti il Seggio e del Capitano dandone comunicazione all'Assemblea senza alcuna formalità o verifica elettorale.

le, i quali assumeranno immediatamente la pienezza dei poteri conferiti dal Capitolo. Il Seggio e il Capitano così nominati rimarranno in carica sino al termine dell'annata paliesca, quando, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, sarà avviato il procedimento elettorale.

TITOLO V

DEL SEGGIO

Art.6

Il Seggio è convocato dal Priore. Le riunioni si terranno soltanto in prima convocazione. La comunicazione agli interessati deve essere data a mezzo invito personale, ove sia ben specificato l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione. Il Seggio, in caso di procedura d'urgenza è convocato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo. Le riunioni hanno validità se presenti la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Seggio possono esprimere ufficialmente il loro dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza esclusivamente attraverso l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Eventuali dimissioni di membri del Seggio devono essere presentate, per iscritto, al Priore.

I Membri del Seggio che risultino assenti non giustificati a tre riunioni decadono automaticamente dalla carica.

L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

TITOLO VI

DEL CUSTODE SACRESTANO

Art. 7

I rapporti tra Custode e Contrada, ivi compreso l'eventuale uso dell'alloggio di servizio, e le sue mansioni, sono regolate per mezzo di un apposito contratto.

Ha in consegna i beni mobili della Contrada, assumendone la custodia e la responsabilità unitamente al Presidente dell'Economo e della Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico, dai quali riceve istruzioni per l'espletamento dei compiti connessi all'attività.

Coopera con le Commissioni interessate per ogni necessità dell'Oratorio.

Risultando vacante la carica, la Deputazione potrà provvedere per chiamata diretta

o per concorso, al quale potranno partecipare Contradaioi d'ambo i sessi. Il Seggio, nell'ipotesi di concorso, dopo aver preso visione delle domande e dell'eventuale documentazione, procederà alla nomina del Custode Sacrestano con votazione segreta. Per essere nominato, il candidato dovrà ottenere la metà più uno dei voti validi.

TITOLO VII

DELL'ESATTORE

Art. 8

L'Addetto alla riscossione Protettorato incassa le quote versandone l'importo al Camarlengo. È responsabile in proprio delle somme da esso percepite. Opera in stretto contatto con il Presidente della Commissione Protettorato e Sostenitori e con il Camarlengo per tutte le operazioni di sua competenza riguardanti il proprio incarico. Ad esso possono essere affidate altre esazioni che via via si rendessero necessarie.

Ogni quattro mesi controlla il proprio piano con il Presidente della Commissione Protettorato, con l'Addetto al Rendiconto e/o col Vicario di riferimento.

È facoltà del Seggio nominare più esattori qualora ciò si rendesse opportuno.

TITOLO VIII

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 9

Commissione Beni Immobili

Controlla assiduamente gli stabili e propone per essi tutte quelle migliorie che li rendano più confortevoli ed efficienti e, al tempo stesso, ne aumentino il reddito.

Predisporre progetti e preventivi da sottoporre all'esame del Seggio per i lavori di maggiore importanza.

Opera direttamente per le piccole operazioni che abbiano carattere di urgenza in accordo con il Presidente della Commissione Economato, riferendone, comunque, alla prima riunione di Seggio.

Cura il buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada di concerto con la Commissione Economato.

Si tiene aggiornata su eventuali vendite di fabbricati siti nel territorio della Contrada per un eventuale acquisto da parte della medesima.

Commissione Cerimonie e Festeggiamenti

Provvede alla gestione dei palchi per le prove e d'intesa con la Capitaneria anche per il Palio.

Richiede di norma l'apporto della Società per gli aspetti conviviali ed i ricevimenti in base a specifici accordi.

Unitamente alla Commissione Economato e Novizi esprime il proprio parere al Vicario Generale per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare, fornendo per quest'ultima, entro il venerdì della settimana precedente il Giro, i nominativi degli Alfieri e dei Tamburini.

Entro il trenta novembre di ogni anno organizza il Banchetto Annuale per la chiusura dell'Anno Contradaio.

Commissione Economato

Impartisce istruzioni e disposizioni al Custode Sacrestano per l'espletamento del servizio e ne sorveglia l'operato.

Coadiuvata la Commissione dei Beni Immobili nella cura del buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada.

Propone al Seggio l'acquisto del materiale necessario (beni mobili) per le più proficue attività che le Commissioni ritengono svolgere a seguito di esplicita richiesta da parte delle stesse.

È preposta a fornire i nominativi dei Paggi per tutte le Cerimonie della Contrada (battesimi Contradaio, matrimoni, funerali, Festa Titolare, cerimonie ufficiali).

Unitamente alle Commissioni Novizi e Cerimonie esprime il proprio parere al Vicario Generale per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare, fornendo per quest'ultima, entro il venerdì della settimana precedente il Giro, i nominativi degli Alfieri e dei Tamburini.

Commissione dei Piccoli Nicchiaio

Assume tutte le iniziative per l'aggregazione e l'accoglienza dei bambini nella Contrada.

Organizza il Battesimo Contradaio, fornendo il programma ed i nominativi dei piccoli Contradaio che devono essere battezzati.

Organizza la Festa della Madonna, e tutte le altre eventuali feste (Carnevale dei ragazzi, feste natalizie, ecc.).

Commissione dei Novizi

Assume iniziative per illustrare ai giovani i fini, le consuetudini e gli ordinamenti della Contrada affinché possano, onorevolmente e consapevolmente sostenere la stessa in ogni circostanza.

Entro il termine di quattro giorni antecedenti la corsa di ciascun Palio dovrà fornire al Vicario Generale i nominativi dei due Alfieri e del Tamburino che parteciperanno al Corteo Storico.

Unitamente alla Commissione Cerimonie ed Economato esprime il proprio parere al Vicario Generale per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare, fornendo per quest'ultima, entro il venerdì della settimana precedente il Giro, i nominativi degli Alfieri e dei Tamburini.

Rimane altresì punto di riferimento anche per i giovani fino ai diciotto anni, assumendo ogni iniziativa per favorirne l'inserimento consapevole nella Contrada.

Opera affinché i giovani partecipino lealmente ed attivamente alla vita della Contrada, anche con la partecipazione ai lavori delle Commissioni, con l'obiettivo di trasferire loro insegnamenti ed esperienze.

Il Presidente della Commissione elegge tra i suoi membri un maestro degli alfieri e un maestro dei tamburi, i quali istruiranno i giovani nelle rispettive arti.

Assume, inoltre, iniziative in collaborazione con la Commissione Solidarietà, per definire il percorso di educazione contradaiola dei Sostenitori con età fino a 18 (diciotto) anni, su valori, finalità, storia, consuetudini e ordinamenti della Contrada, affinché possano volontariamente intraprendere il percorso di assimilazione della cultura e dell'identità contradaiola.

Come per i novizi Contradaiole, il percorso dei Sostenitori, dura tre anni.

Commissione Protettorato e Sostenitori

Conserva il Registro dei Contradaiole e dei Sostenitori ed ogni relativo aggiornamento, a seguito di ogni variazione autorizzata dal Seggio.

Cura l'elenco dei nuovi Contradaiole da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

Cura la riscossione del Protettorato, delle quote di contribuzione dei Sostenitori della Contrada e delle sottoscrizioni. Esegue la raccolta di fondi anche straordinari. Compila le ricevute di esazione e le consegna all'Esattore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ottiene dall'Addetto alla riscossione del Protettorato il rendiconto degli incassi con la relativa riconsegna dei talloncini di riscontro e del denaro incassato.

Sollecita i Contradaiole ed i Sostenitori che risultino morosi al 31 dicembre di ogni anno, anche per gli effetti previsti dall'Art. 7 e dall'Art. 9 del Capitolato. Le operazioni di cui al presente capoverso ed al precedente vengono compiute in accordo con il Camarlengo al quale devono essere immediatamente consegnati gli incassi.

Pianifica, predisponendo gli opportuni strumenti, i tempi di riscossione dell'Esattore e ne controlla l'operato quadrimestralmente.

Depenna, dopo aver inviato un ulteriore sollecito scritto, dal Registro dei Contra-

daioli e dal Registro dei Sostenitori coloro che risultino morosi da oltre 3 (tre) anni. Ogni sei anni provvederà ad effettuare un censimento di tutti i Contradaioli.

Commissione Solidarietà

Promuove, sostiene e sviluppa iniziative, anche in collaborazione con istituzioni aventi analoghe finalità, per innalzare il livello di sensibilità dei Contradaioli su temi di carattere sociale e solidaristico. Attiva ogni iniziativa utile ad accrescere il senso di comunità contraddaiola, di servizio e di scambio intergenerazionale.

Si attiva per sostenere e promuovere il supporto per Contradaioli con gravi problemi di età, salute e disagio sociale.

Ha facoltà, per l'espletamento delle proprie funzioni, di rivolgersi a personale ed istituzioni esterni. Detti rapporti dovranno essere a titolo gratuito.

Assume inoltre iniziative, in collaborazione con la Commissione Novizi, per definire il percorso di educazione contraddaiola dei Sostenitori con età superiore ai 18 (diciotto) anni, su valori, finalità, storia, consuetudini e ordinamenti della Contrada, affinché possano volontariamente intraprendere il percorso di assimilazione della cultura e dell'identità contraddaiola.

Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico

La Commissione assume ogni iniziativa per la tutela e la valorizzazione dei beni storici e artistici di proprietà della Contrada, comprese eventuali pubblicazioni, e ne tiene aggiornato l'inventario.

Cura la biblioteca storica della Contrada e ne gestisce l'utilizzo da parte dei Contradaioli.

Mantiene rapporti con la Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici.

Cura la conservazione ordinata dell'archivio.

Commissione Comunicazione

Cura l'immagine e la comunicazione ufficiale della Contrada nei confronti delle Istituzioni Cittadine, dei Contradaioli e dei Media.

In particolare, sentito il Priore, nell'esclusivo interesse della Contrada, in collaborazione con le altre Commissioni Permanenti, cura il sito internet ufficiale della Contrada, cura la pubblicazione de "La Spannocchia", redige i comunicati stampa, dispone per la realizzazione di filmati da presentare agli Organi della Contrada, diffonde le informazioni tramite il sito o altri mezzi tecnologici eventualmente indicati dal Priore, monitora i media ed informa prontamente gli Organi della Contrada delle notizie diffuse che la riguardano secondo le modalità tipiche di una rassegna stampa, su indicazione del Priore organizza conferenze stampa e altri eventi rivolti ai Media e ai Contradaioli.

TITOLO IX

DELL'INVENTARIO

Art. 10

L'inventario generale dei beni mobili ed immobili della Contrada deve essere conservato in Archivio.

L'Economo si coordina con la Commissione Beni Immobili e Patrimonio Storico ed Archivistico per effettuare annualmente l'inventario generale che il Cancelliere provvederà a redigere per conservarlo in archivio.

Le Commissioni sopra elencate provvedono ad effettuare, ognuna per la propria competenza, le variazioni di carico e scarico.

Copia dell'archivio generale è conservato anche dall'Economo.

TITOLO X

DEL REFERENDUM CAPITOLARE

Art. 11

La modalità del referendum è possibile solo nelle more dell'impossibilità di approvazione in sede assembleare di modifiche del Capitolato e secondo le fattispecie indicate dall'art. 61 del Capitolato. Non sono consentite altre motivazioni per l'effettuazione del referendum. Nel caso si debba procedere a referendum capitolare, devono essere seguite le seguenti norme.

Il voto deve essere espresso in cabina con scheda segreta, approntata dalla Cancelleria, contenente le voci "approvo" - "non approvo".

Devono essere riportate chiaramente le modifiche che si intendono apportare.

Le operazioni devono essere seguite da un membro del Collegio dei Maggiorenti, con funzioni di Presidente, nominato dal Rettore che, a sua volta, nomina, fra i Contradaioi, tre scrutatori.

Il Cancelliere presta la sua assistenza.

Sul sito e sui quotidiani, a cura della Cancelleria, dovrà pubblicarsi l'indizione del referendum, e le relative date, almeno una settimana prima dell'effettuazione.

Nell'apposita bacheca posta nei locali della Contrada, dieci giorni prima dell'effettuazione, si dovrà pubblicare l'indizione con le relative date dell'effettuazione e le modifiche da apportare.

Il referendum si terrà nel pomeriggio di un sabato e nell'intera domenica successiva.

I risultati saranno pubblicati nell'albo della Contrada, dopo la convalida da effettuarsi dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti, assistito dal Cancelliere e dal Presidente degli Scrutatori.

TITOLO XI

DELLA SOCIETÀ

Art. 12

La Società si occupa delle attività conviviali che le Commissioni intendono svolgere nei locali della Società.

La Società svolge le attività nell'interesse della Contrada sulla base di un accordo triennale stabilito all'inizio di ogni mandato.

TITOLO XII

DEI MEMBRI DEL COMITATO AMICI DEL PALIO E DELLA COMMISSIONE MASGALANO

Art. 13

I rappresentanti della Contrada in seno al Comitato Amici del Palio vengono nominati dal Seggio, durano in carica un anno e possono essere riconfermati. I rappresentanti della Contrada debbono attenersi scrupolosamente al mandato conferito, non possono in alcun modo impegnare la Contrada senza aver prima interpellato il Seggio. Il loro mandato può essere revocato in ogni momento quando se ne ravvisi l'opportunità. I rappresentanti dovranno dare relazione agli Organi della Contrada circa l'attività svolta in seno a tale consesso. Il Seggio nomina altresì il rappresentante per la Commissione Masgalano da comunicare al Magistrato delle Contrade.

TITOLO XIII

DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN SINERGIA ANCHE CON LA CONTRADA IN MATERIA DI SOLIDARIETA' E CULTURA CON AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 14

È istituito nella NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO, con delibera dell'Assemblea del Popolo del 27 marzo 2007, un fondo di solidarietà denominato "FONDO DI SOLIDARIETA' SIMONE DAMIANI".

Il Fondo non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della Contrada.

Senza procedere in alcun modo alla raccolta di risparmio, ha lo scopo di accantonare la disponibilità di un capitale destinato all'erogazione di contributi a titolo di liberalità per il sostegno economico di progetti a favore di bambini e giovani appartenenti alla Contrada.

In particolare, il Fondo è destinato al finanziamento di percorsi di istruzione e formazione, di iniziative educative e ricreative, di contributi a spese correnti in stato di bisogno e/o necessità.

I Rappresentanti del Fondo potranno presentare al Seggio modifiche dell'attuale assetto al fine di ampliarne il campo di intervento di protezione sociale nello spirito del mutuo soccorso solidaristico.

Il Fondo è dotato di un Regolamento approvato dalla Contrada.

Art. 15

Allo scopo di ottenere attività di interesse generale, senza scopo di lucro, tra le quali integrare e sostenere la vita e le attività istituzionali della Contrada e delle sue strutture tradizionali, soprattutto in relazione alla valorizzazione della produzione della cultura, nel territorio della Contrada opera l'Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio APS (Associazione di Promozione Sociale), istituita a seguito di deliberazione del Seggio e dell'Assemblea del Popolo della Contrada. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rifacendosi ai principi di solidarietà e di etica del lavoro che ispirarono gli artigiani e gli artisti vasai, operanti nei secoli passati entro il territorio della Nobile Contrada del Nicchio. I rapporti tra la Contrada e l'Associazione, che ha propria autonomia normativa, prevista dalla Legge, sono regolati da apposita scrittura privata.

I Dirigenti della Contrada non potranno ricoprire incarichi di rilievo nell'Associazione.

INDICE GENERALE

CAPITOLATO

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORIGINI DELLA CONTRADA	pag. 3
TERRITORIO E CONFINI	» 3
EMBLEMA E COLORI	» 4
SEDE	» 4

TITOLO II

FINI DELLA CONTRADA	» 4
---------------------------	-----

TITOLO III

DEI CONTRADAIOLI	» 5
DEI PROTETTORI E SOSTENITORI	» 5
DOVERI DEI CONTRADAIOLI	» 5
DIRITTI DEI CONTRADAIOLI PROTETTORI	» 6

PARTE SECONDA

TITOLO IV

DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA	» 7
-----------------------------------	-----

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO	» 7
---------------------------------	-----

TITOLO VI

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	» 10
---	------

TITOLO VII

DEL SEGGIO	» 11
------------------	------

DEL PRIORE, DEL VICARIO GENERALE, DEI VICARI, DEI DEPUTATI DEL SEGGIO, DEL CANCELLIERE, DEL VICE, CANCELLIERE, DEL CAMARLENGO, DELL'ADDETTO AL RENDICONTO, DEI PRESIDENTI DELLE SINGOLE, COMMISSIONI PERMANENTI...	» 14
---	------

TITOLO VIII

DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI	» 17
------------------------------------	------

TITOLO IX

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	» 20
------------------------------------	------

TITOLO X

DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI	» 21
--	------

TITOLO XI

DEL CAPITANO	» 24
--------------------	------

TITOLO XII

DEL CORRETTORE E DEL VICE CORRETTORE	» 25
--	------

TITOLO XIII

SOSTITUZIONE CARICHE IN CORSO DI MANDATO	» 25
--	------

TITOLO XIV

DELLA SOCIETÀ LA PANIA	» 26
------------------------------	------

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI	» 26
---------------------------	------

REGOLAMENTO

TITOLO I

USO DELLA BANDIERA	» 31
--------------------------	------

TITOLO II

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO	» 31
---------------------------------	------

TITOLO III	
OMISSIS	» 32
TITOLO IV	
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, DELLE ELEZIONI DEL SEGGIO E DEL CAPITANO	» 32
TITOLO V	
DEL SEGGIO	» 35
TITOLO VI	
DEL CUSTODE SAGRESTANO	» 35
TITOLO VII	
DELL'ESATTORE	» 36
TITOLO VIII	
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	» 36
TITOLO IX	
DELL'INVENTARIO	» 40
TITOLO X	
DEL REFERENDUM CAPITOLARE	» 40
TITOLO XI	
DELLA SOCIETÀ	» 41
TITOLO XII	
DEI MEMBRI DEL COMITATO AMICI DEL PALIO E DELLA COMMISSIONE MASAGALANO	» 41
TITOLO XIII	
DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN SINERGIA ANCHE CON LA CONTRADA IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ E CULTURA CON AUTONOMIA NORMATIVA	» 42

Nobile Contrada del Nicchio
Via dell'Oliviera, 47 – 53100 Siena